

LA COSTITUZIONE PERSIANA DEL 1906,
IL COMPLEMENTO DEL 1907 E LE MODIFICAZIONI DEL 1925 (*).

I.

LA LEGGE FONDAMENTALE DEL 30 DICEMBRE 1906.

In nome di Dio Clemente e Misericordioso!

Poichè, in conformità con l'augusto firmano fondato sulla giustizia (2), datato 14 giumādā II 1324 [= 5 agosto 1906], abbiamo ordinato la istituzione di una Consultazione Nazionale (3) allo scopo di favorire il progresso e la felicità del Regno e della Nazione (4), di rafforzare l'edificio dello Stato (5) e di far eseguire le norme della Legge (6) di Sua Signoria avente il posto conclusivo [nella successione dei Profeti] (7) (su di Lui e sulla Sua Famiglia il saluto e la benedizione di Dio!);

(*) Traduciamo letteralmente dall'originale persiano (1) l'insieme dei documenti che formano la vigente Costituzione persiana, ossia:

1) La « Legge Fondamentale » o Statuto o Costituzione (qānūn-i asāsī) promulgata dallo Scià Muẓaffar ud-Dīn il 14 dhū 'l-qa' dah 1324 (ossia 30 dicembre 1906);

2) Il « Complemento della Costituzione » (mutammim-i qānūn-i asāsī) promulgato dallo Scià Mohammed 'Alī il 29 sha'būn 1325 (ossia 7 ottobre 1907);

3) Le modificazioni agli articoli 36, 37 e 38 del Complemento suddetto, approvate dall'Assemblea Costituente il 12 dicembre 1925.

(1) I numeri 1° e 2° sono contenuti in un libriccino di 107 pp. in-36°, stampato senza data (ma anteriormente al 1925) dalla tipografia del Mag'lis o Camera dei deputati a Teherān. Per le traduzioni europee cfr. pag. 339.

(2) farmān-i ma'dalet-bunyān-i humāyūnī.

(3) shūrā-yi millī.

(4) millet.

(5) dawlet.

(6) shar', cioè la Legge sacra musulmana.

(7) haẓrat-i khatmī martabat; designazione di Maometto, con il quale Dio ha chiuso definitivamente la serie dei Profeti inviati all'umanità.

e [poichè], considerato il principio fondamentale che ogni singolo individuo della popolazione del Regno ha il diritto di esaminare e sorvegliare, secondo la misura del suo grado, gli affari pubblici Noi abbiamo affidato alla Nazione la designazione e la nomina dei membri dell'Assemblea mediante elezione;

ora che, conformemente alle Nostre sante intenzioni, è stata inaugurata l'Assemblea Consultiva Nazionale (1), Noi, con gli articoli qui appresso stabiliti, prescriviamo i principii e gli articoli dell'ordinamento fondamentale (2) dell'Assemblea Consultiva Nazionale, comprendente le funzioni e i doveri dell'Assemblea suddetta, e i suoi limiti e rapporti con le amministrazioni dello Stato.

Organizzazione dell'Assemblea (3).

Art. 1 (4). — L'Assemblea Consultiva Nazionale è fondata e stabilita in virtù del firmano fondato sulla giustizia, datato 14 giumādā II 1324 [= 5 agosto 1906].

Art. 2. — L'Assemblea Consultiva Nazionale rappresenta tutti gli abitanti del Regno dell'Irān, i quali hanno in comune gli affari economici e politici della loro patria.

Art. 3 (5). — L'Assemblea Consultiva Nazionale è composta di 162 membri eletti a Teherān e nelle *iyālet* (6); essa si raduna a Teherān.

Art. 4. — Con separata legge elettorale (7), il numero dei [deputati] da eleggere è stato fissato, per Teherān e le *iyālet*, nel numero di 162; se sarà necessario, il numero suddetto potrà essere aumentato fino a duecento.

Art. 5. — I deputati (8) sono eletti per il periodo di due anni completi; questo periodo s'inizia dalla data dell'arrivo a Teherān di tutti i deputati delle *wilāyet* JBI. Allo scadere del periodo di due anni devono essere rinnovate le elezioni; gli elettori sono liberi di eleggere per la seconda volta qualsiasi dei deputati precedenti ch'essi vogliano e dei quali siano soddisfatti.

(1) *maḡlis-i shūrā-yi millī*.

(2) *niḡām-nāmeḡ-i asāsī*.

(3) *dar tashkīl-i maḡlis*.

(4) *asl*.

(5) *iyālet*, al plurale *iyālāt*, è il nome delle maggiori circoscrizioni amministrative della Persia (ora 11), le quali si potrebbero paragonare, per la loro estensione, alle « regioni » in Italia, alle « provincie » antiche in Francia; i loro capi si chiamano *farmān-farmā*. Suddivisione della *iyālet* è la *wilāyet* (al plurale *wilāyat*), paragonabile alla « provincia » italiana, al « dipartimento » francese; ad essa è proposto un *ḡākim*. Nel testo si sono usati rispettivamente i termini di « provincia » e « dipartimento ».

(6) *intikhāb-nāmeḡ*. Si allude alla legge del 9 settembre 1906, per la quale vedasi la nota 3 a p. 336.

(7) Qui e negli art. 6, 48, 49, 50 la parola « deputato » è resa con *muntakhāb* « eletto », al plurale *muntakhabān*; invece altrove si usa la perifrasi « membro dell'Assemblea ecc. ».

(8) Cfr. qui sopra, nota 5.

Art. 6. — Gli eletti di Teherān, appena siano presenti, hanno il diritto di [iniziare] la riunione dell'Assemblea e dar corso alle discussioni; le loro decisioni sono valide ed esecutive, se prese a maggioranza di voti, durante l'assenza degli eletti delle *wilāyet*.

Art. 7. — All'inizio delle discussioni devono essere presenti almeno due terzi dei membri dell'Assemblea; nelle votazioni devono essere presenti tre quarti dei membri. La maggioranza dei voti si ottiene quando più della metà dei membri presenti all'Assemblea votino [in un determinato senso].

Art. 8. — La durata delle vacanze e dei lavori dell'Assemblea sono fissate dall'Assemblea stessa conformemente al regolamento interno dell'Assemblea stessa conformemente al regolamento interno dell'Assemblea. Dopo le vacanze estive l'Assemblea deve aprirsi e riprendere i lavori dal 14 *mīzān*, corrispondente alla Festa della prima inaugurazione dell'Assemblea (1).

Art. 9. — L'Assemblea Consultiva Nazionale può essere convocata in via straordinaria durante le vacanze.

Art. 10. — All'inaugurazione dell'Assemblea sarà presentato un indirizzo (2) alla Sovrana Maestà; esso avrà l'alto onore d'una risposta da parte della gloriosa [Maestà] Reale.

Art. 11. — I membri dell'Assemblea, quando fanno il [primo] ingresso nell'Assemblea, devono pronunziare e firmare il giuramento nella formula che segue:

Formula del giuramento (3).

« Noi sottoscritti chiamiamo a testimonio Iddio e giuriamo sul Corano che, fin tanto che i diritti dell'Assemblea e dei suoi membri saranno osservati ed eseguiti secondo questo regolamento, adempiremo con la più possibile lealtà, rettitudine, serietà e sforzo i doveri che ci sono imposti, saremo fedeli e leali verso l'eccelso nostro Shāhinshāh (4) giusto e glorioso, non tradiremo le fondamenta del Sultanato (5) e i diritti della Nazione, e non avremo di mira se non l'utilità e gli interessi dello Stato e della Nazione della Persia ».

Art. 12. — Sotto nessun titolo e per nessun motivo nessuno ha il diritto di perseguire i membri dell'Assemblea senza che l'Assemblea Consultiva Nazionale sia stata informata e abbia dato la sua approvazione.

(1) *gashn-i iftitāh-i avval-i majlis*. Il 14 *mīzān* corrisponde al 6 o al 7 ottobre. La Festa ricordava l'inaugurazione del primo *Majlis*, avvenuta il 6 ottobre 1906. Ora tale Festa non si celebra più (e il mese *mīzān* « segno zodiacale della Libra » dopo la riforma del calendario si chiama *mihrmāh*). Invece si continua a celebrare al 14 *murdād* (5 agosto) l'anniversario della concessione della Costituzione (5 agosto 1906). Per le feste religiose e civili attualmente riconosciute si veda *Oriente Moderno*, X, 1930, p. 638.

(2) *khiṭābeh*.

(3) *ṣūrat-i qasam*.

(4) Cioè Sovrano (in origine « Re dei Re »).

(5) *salṭanet*. Noi diremmo « del Trono ». Cfr. la nota all'art. 51.

Art. 17. — L'Assemblea Consultiva Nazionale, quando ve ne sia necessità, prepara i progetti di legge (1) necessari per stabilire leggi nuove o per modificare, completare e abrogare leggi esistenti. Tali progetti di legge vanno in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea del Senato e la sanzione Sovrano.

Art. 18. — I provvedimenti per le faccende finanziarie, la critica del bilancio, le modificazioni nell'imposizione delle imposte (2), il rifiuto e l'accettazione di [spese] eventuali (3) e subordinate (4), come pure i nuovi ispettorati [finanziari] (5) che il Governo volesse introdurre, devono essere approvati dall'Assemblea.

Art. 19. — Allo scopo di migliorare le faccende finanziarie e facilitare i rapporti dei Governatorati (6) [fra loro] mediante [nuova] ripartizione delle *iyūlet* e dei territori della Persia e mediante il rinnovamento dei Governatorati (7), l'Assemblea ha il diritto, previa l'approvazione dell'Assemblea del Senato, di chiedere ai membri del Governo (8) che siano messe in esecuzione le decisioni approvate.

Art. 20. — Il bilancio di ogni Ministero deve essere preparato nella seconda metà di ogni anno e deve essere pronto 15 giorni prima della « Festa del Nawrūz » (9).

Art. 21. — Qualora nelle leggi fondamentali dei Ministeri fosse necessario [introdurre] una legge nuova o modificare ed abrogare le leggi stabilite, ciò dovrà essere approvato dall'Assemblea Consultiva Nazionale, sia che la necessità di ciò sia stata dichiarata dall'Assemblea o sia stata dimostrata dai Ministri responsabili.

Art. 22. — In caso di trasferimento o vendita di qualche parte delle entrate o delle proprietà dello Stato e del Regno o di modificazione dei confini o dei posti di frontiera (10) del paese, sarà necessaria l'approvazione dell'Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 23. — Il Governo (11) non potrà dare alcuna concessione (12) per l'istituzione di Compagnie o Società (13) pubbliche sotto alcuna forma nè sotto alcun titolo, senza l'approvazione dell'Assemblea Consultiva Nazionale.

(1) *lawā'ih*.

(2) *mālīyyāt-hā*.

(3) *'awārīd*.

(4) *furū'āt*.

(5) *mumayyizi-hā-yi gedideh*.

(6) Cioè degli uffici preposti ad una *wilāyet*; cfr. la nota seguente.

(7) *ḥukūmet-hā*, ossia uffici di *ḥākīm* (nome dato al capo d'un *wilāyet*; cfr. qui sopra, p. 361, nota 5).

(8) *aulyā-yi dawlet*.

(9) Il « Giorno Nuovo », 21 o 22 marzo, inizio dell'anno secondo l'uso persiano.

(10) *thughūr* (pl. dell'arabo *thaghr*) sono chiamati le città e i posti di frontiera terrestre o marittima.

(11) *dawlet* nel testo è usato per Stato e per Governo; cfr. qui sopra, p. 363, nota 4.

(12) *imtiyāz*.

(13) *kompīni ū shirket*.

Art. 17. — L'Assemblea Consultiva Nazionale, quando ve ne sia necessità, prepara i progetti di legge (1) necessari per stabilire leggi nuove o per modificare, completare e abrogare leggi esistenti. Tali progetti di legge vanno in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea del Senato e la sanzione Sovrano.

Art. 18. — I provvedimenti per le faccende finanziarie, la critica del bilancio, le modificazioni nell'imposizione delle imposte (2), il rifiuto e l'accettazione di [spese] eventuali (3) e subordinate (4), come pure i nuovi ispettorati [finanziari] (5) che il Governo volesse introdurre, devono essere approvati dall'Assemblea.

Art. 19. — Allo scopo di migliorare le faccende finanziarie e facilitare i rapporti dei Governatorati (6) [fra loro] mediante [nuova] ripartizione delle *iyālet* e dei territori della Persia e mediante il rinnovamento dei Governatorati (7), l'Assemblea ha il diritto, previa l'approvazione dell'Assemblea del Senato, di chiedere ai membri del Governo (8) che siano messe in esecuzione le decisioni approvate.

Art. 20. — Il bilancio di ogni Ministero deve essere preparato nella seconda metà di ogni anno e deve essere pronto 15 giorni prima della « Festa del Nawrūz » (9).

Art. 21. — Qualora nelle leggi fondamentali dei Ministeri fosse necessario [introdurre] una legge nuova o modificare ed abrogare le leggi stabilite, ciò dovrà essere approvato dall'Assemblea Consultiva Nazionale, sia che la necessità di ci- sia stata dichiarata dall'Assemblea o sia stata dimostrata dai Ministri responsabili.

Art. 22. — In caso di trasferimento o vendita di qualche parte delle entrate o delle proprietà dello Stato e del Regno o di modificazione dei confini o dei posti di frontiera (10) del paese, sarà necessaria l'approvazione dell'Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 23. — Il Governo (11) non potrà dare alcuna concessione (12) per l'istituzione di Compagnie o Società (13) pubbliche sotto alcuna forma nè sotto alcun titolo, senza l'approvazione dell'Assemblea Consultiva Nazionale.

(1) *lawā'ih*.

(2) *mālīyyāt-hā*.

(3) *'awāriq̄*.

(4) *furū'āt*.

(5) *mumayyizi-hā-yi gedīdeh*.

(6) Cioè degli uffici preposti ad una *wilāyet*; cfr. la nota seguente.

(7) *hukūmet-hā*, ossia uffici di *hākim* (nome dato al capo d'un *wilāyet*; cfr. qui sopra, p. 361, nota 5).

(8) *awliyā-yi dawlet*.

(9) Il « Giorno Nuovo », 21 o 22 marzo, inizio dell'anno secondo l'uso persiano.

(10) *thughūr* (pl. dell'arabo *thaghr*) sono chiamati le città e i posti di frontiera terrestre o marittima.

(11) *dawlet* nel testo è usato per Stato e per Governo; cfr. qui sopra, p. 363, nota 4.

(12) *imtiyāz*.

(13) *kompīnī ū shirket*.

Art. 24. — La conclusione di trattati (1) e convenzioni (2) e il conferimento di concessioni di monopolio (3) commerciale, industriale, agricolo e altri, sia che la parte [richiedente] sia nazionale o straniera, devono essere sottoposti ad approvazione dell'Assemblea Consultiva Nazionale, ad eccezione di quei trattati che convenga tenere segreti nell'interesse dello Stato e della Nazione.

Art. 25. — I prestiti contratti dallo Stato sotto qualsiasi forma, sia nell'interno che all'estero, devono essere esaminati e approvati dall'Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 26. — La costruzione di ferrovie o di grandi strade (4), sia a spese dello Stato che a spese di società o compagnie, siano queste nazionali o straniere, è soggetta all'approvazione dell'Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 27. — L'Assemblea, ogni volta che osservi una violazione delle leggi o una trascuranza nella loro esecuzione, avvertirà il Ministro responsabile della faccenda; il Ministro suddetto dovrà dare le necessarie spiegazioni.

Art. 28. — Se un Ministro, con azione ambigua, fa emanare ordini verbali o scritti dalla Sacra soglia reale, contrariamente a una delle leggi stabilite e sanzionate dal Sovrano, e dimostra trascuratezza e negligenza, sarà responsabile per legge verso la sacra Persona del Sovrano.

Art. 29. — Se un Ministro in qualche affare non desse le doverose spiegazioni conformemente alle leggi sanzionate dal Sovrano, e risultasse che egli ha violato la legge ed esorbitato dalle sue attribuzioni, l'Assemblea chiederà alla Soglia sovrana la sua revoca. Dopo che il suo inganno sarà stato chiaramente stabilito davanti al Tribunale ordinario (5), non potrà più essere assunto in servizio di Stato.

Art. 30. — L'Assemblea Consultiva Nazionale ha il diritto, ogni volta lo creda necessario, di presentare direttamente una petizione alla sacra Soglia reale, mediante un Comitato composto di un Presidente e di sei membri eletti separatamente dai deputati rappresentanti le sei classi elettorali (6). La data dell'udienza sarà chiesta al Sovrano per il tramite del Ministro di Palazzo (7).

Art. 31. — I Ministri hanno il diritto di assistere alle sedute dell'Assemblea Consultiva Nazionale, di sedere nei posti loro riservati e d'ascoltare le discussioni dell'Assemblea. Qualora lo ritengano necessario, dopo aver chiesta la parola al Presidente dell'Assemblea, danno le spiegazioni opportune circa la discussione e l'esame degli affari.

(1) *'ahdnūmeh-hā*.

(2) *muqāweleh-nūmeh-hā*.

(3) *imtiyūzūt-i inhīṣār*.

(4) *shūseh* (dal francese *chaussée*).

(5) *mahkameh-i 'adliyyeh*; propriamente « tribunale della giustizia », in contrapposto a tribunale sciaraitico, come si vedrà a p. 371, nota 10.

(6) Si veda la nota sopra nello Studio sulla Costituzione, p. 346.

(7) *wazīr-i darbār*.

Presentazione di questioni (1) all'Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 22. — Ogni persona può presentare per iscritto petizioni (2) od esposti o lagnanze proprie all'archivio delle petizioni dell'Assemblea. Se la questione (3) riguarda l'Assemblea, questa le darà una risposta sufficiente; se concerne un Ministero, essa sarà inviata a detto Ministero, che provvederà a dare una risposta sufficiente.

Art. 23. — Le leggi nuove, delle quali ci fosse bisogno, saranno redatte e rivedute dai Ministeri responsabili e presentate all'Assemblea Consultiva Nazionale per mezzo dei Ministri responsabili o del Primo Ministro (4). Dopo essere state approvate dall'Assemblea e munite della sanzione Sovrana, saranno messe in vigore.

Art. 24. — In caso di necessità il Presidente dell'Assemblea può, o personalmente o per desiderio di dieci membri dell'Assemblea o di un Ministro, indire una seduta segreta (5) alla quale non assistano giornalisti e spettatori, o formare un Comitato segreto (6) composto di un numero scelto di membri dell'Assemblea, alle cui sedute non possono partecipare gli altri membri dell'Assemblea. Ma il risultato delle discussioni del Comitato segreto è valido solamente quando nell'adunanza segreta la discussione si sia svolta alla presenza di tre quarti dei [membri] eletti e la proposta sia stata accettata a maggioranza di voti. Se la proposta non fosse stata accettata nelle discussioni del Comitato segreto, essa non sarà portata all'Assemblea e verrà passata sotto silenzio.

Art. 25. — Se la seduta segreta fosse stata chiesta dal Presidente dell'Assemblea, egli ha il diritto di far conoscere al pubblico quella parte delle discussioni ch'egli ritiene conveniente. Invece se la seduta segreta fosse stata chiesta da un Ministro, le discussioni non possono essere rese pubbliche senza il suo permesso.

Art. 26. — In qualunque fase della discussione ogni Ministro può ritirare le proposte da lui fatte all'Assemblea, a meno che le proposte siano state fatte per richiesta dell'Assemblea; in tal caso il ritiro della proposta è subordinato all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 27. — Se un progetto ministeriale di legge non ottiene l'approvazione dell'Assemblea, esso viene restituito con l'aggiunta delle osservazioni dell'Assemblea. Il Ministro responsabile, dopo aver accettato o respinto le obiezioni dell'Assemblea, può presentare una seconda volta il progetto suddetto all'Assemblea.

Art. 28. — I membri dell'Assemblea Consultiva Nazionale devono esprimere esplicitamente e chiaramente l'accettazione o il rifiuto delle questioni; nessuno ha il diritto di incitarli o minacciarli. La votazione dovrà essere fatta in modo che giornalisti e spettatori possano comprendere; vale a dire che la votazione dovrà essere fatta con segni apparenti, mediante schede celesti e bianche (7) e simili.

(1) *izhâr-i maṭâlib.*

(2) *'arz-hâl.*

(3) *maṭlab.*

(4) *şadr-i a'zam.*

(5) *iglâsi-yi mahramâneh.*

(6) *anguman-i mahramâneh.*

(7) *aurâq-i kabûd û safîd.*

Presentazione di questioni (1) da parte dell'Assemblea.

Art. 39. — Qualora da uno dei membri dell'Assemblea venga presentata una questione, questa sarà posta in discussione soltanto quando almeno 15 membri dell'Assemblea approvino che sia discussa. In tal caso la proposta sarà trasmessa per iscritto al Presidente dell'Assemblea, il quale avrà il diritto di sottoporre, prima, quel progetto di legge (2) all'esame d'una Commissione di studio (3).

Art. 40. — Quando si tratta d'esaminare e discutere, sia nell'Assemblea sia nel Comitato segreto, uno dei progetti menzionati nell'articolo 39, se esso interessa uno dei Ministri responsabili, l'Assemblea deve dare preavviso al Ministro responsabile, affinché egli o il suo Sottosegretario (4) possano essere presenti all'Assemblea e la discussione avvenga alla presenza del Ministro o del suo Sottosegretario. Una copia del progetto e dei suoi allegati deve essere inviata al Ministro responsabile da dieci giorni a un mese prima, fatta eccezione per argomenti d'immediata urgenza. Parimenti deve essere fissato in precedenza il giorno della discussione. Dopo che l'esame dell'argomento sarà stato fatto in presenza del Ministro responsabile, il progetto, se sarà stato approvato a maggioranza di voti, sarà trasmesso ufficialmente al Ministro responsabile, affinché egli dia esecuzione ai provvedimenti necessari [per applicarlo].

Art. 41. — Se il Ministro responsabile non condivide il parere dell'Assemblea in qualche questione da essa proposta, deve presentare le sue giustificazioni e dare soddisfazione all'Assemblea (5).

Art. 42. — Ogni volta che l'Assemblea Consultiva Nazionale desidera spiegazioni dal Ministro responsabile, quel Ministro non può esimersi dal rispondere. Questa risposta non può essere ritardata senza motivi ed oltre il tempo strettamente necessario, a meno che si tratti di questioni segrete, che sia interesse dello Stato e della Nazione mantenere occulte per un determinato periodo di tempo. Ma, trascorso questo determinato periodo di tempo, il Ministro responsabile è obbligato a spiegare la questione all'Assemblea.

Condizioni per la formazione dell'Assemblea del Senato.

Art. 43. — Sarà formata un'altra Assemblea (6), con il nome di Senato (7), composta di 60 membri; le sue sedute, dopo la sua formazione, saranno tenute contemporaneamente a quelle dell'Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 44. — Gli ordinamenti (8) dell'Assemblea del Senato devono essere approvati dall'Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 45. — I membri di questa Assemblea sono eletti fra le persone del Regno sperimentale, accorte, di sentimenti religiosi (9) e rispettate;

(1) *'unwān-i maṭālib.*

(2) *lā'ihch.*

(3) *avḡuman-i taḥqīq.*

(4) *mu'āwin.*

(5) *ū maḡlis-rā mutaḡā'id kuned.*

(6) *maḡlis.*

(7) *senā*, dal francese « Sénat ».

(8) O regolamenti (*niḡāmhā*).

(9) *mutadayyin.*

30 sono nominati da Sua Maestà il Sovrano, [dei quali] 15 fra la popolazione di Teherân e 15 fra la popolazione delle *wilâyet* (1); [gli altri] 30 sono eletti dalla Nazione, [ossia] 15 eletti dalla popolazione di Teherân e 15, dalla popolazione delle *wilâyet*.

Art. 46. — Dopo la convocazione del Senato tutti gli affari (2) devono essere sottoposti all'approvazione delle due Assemblee. I progetti presentati dal Senato o dal Consiglio dei Ministri devono essere prima esaminati nell'Assemblea del Senato e, dopo essere stati emendati ed approvati a maggioranza di voti, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Consultiva Nazionale. Invece gli affari proposti dall'Assemblea Consultiva Nazionale saranno discussi dapprima da questa Assemblea e poi trasmessi al Senato, fatta eccezione per gli affari finanziari, i quali sono riservati a l'Assemblea Consultiva Nazionale. Le deliberazioni dell'Assemblea [Consultiva Nazionale] in questi affari [finanziari] saranno portati a conoscenza del Senato, il quale esporrà le sue osservazioni all'Assemblea Nazionale; ma l'Assemblea Consultiva Nazionale ha la facoltà di accettare o respingere, dopo il necessario esame, le osservazioni dell'Assemblea del Senato.

Art. 47. — Fin tanto che non sarà convocata l'Assemblea del Senato, gli affari (3) andranno in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea Consultiva Nazionale e la sanzione Sovrana.

Art. 48. — Se una questione proposta da un Ministro, dopo essere stata esaminata ed emendata nell'Assemblea Consultiva Nazionale e da questa non è approvata, qualora [la questione] sia importante, verrà formata una terza Assemblea (4), composta in parti uguali di membri dell'Assemblea del Senato e dell'Assemblea Consultiva Nazionale, eletti dai membri delle due Assemblee, ed essa esaminerà la materia controversa. Il risultato sarà letto nell'Assemblea Consultiva Nazionale: se sarà raggiunto l'accordo, [bene], se non [sarà raggiunto], una esposizione della questione (5) sarà trasmessa alla Presenza Reale; se questa approverà il parere dell'Assemblea Consultiva Nazionale, esso diventerà esecutivo; se non l'approverà, sarà dato ordine che l'affare venga nuovamente discusso e studiato. Se nemmeno questa volta si raggiungerà l'accordo, e se l'Assemblea del Senato, con maggioranza di due terzi dei voti, approverà lo scioglimento dell'Assemblea Consultiva Nazionale ed anche il Consiglio dei Ministri approverà lo scioglimento, sarà emanato un firmano del Sovrano per lo scioglimento dell'Assemblea Consultiva Nazionale; con lo stesso firmano Sua Maestà Sovrana ordinerà il rinnovamento delle elezioni. Gli elettori avranno il diritto di rieleggere i deputati (6) uscenti.

Art. 49. — I nuovi deputati di Teherân dovranno essere presenti entro un mese e quelli delle *wilâyet* entro tre mesi. I deputati della sede del Califfato (7), quando saranno presenti, inaugureranno l'Assemblea

(1) Ossia dipartimenti; cfr. qui sopra, p. 361, nota 5.

(2) *umûr*; usato qui e sotto nel senso lato di progetti, provvedimenti, ecc.

(3) Cfr. la nota precedente.

(4) *maǰlis-i thâlithi*.

(5) *sharh-i ma'lûl*.

(6) *muntakhâbîn*; cfr. la nota all'art. 5.

(7) *dâr ul-khîlâfah*, epiteto di Teherân.

e inizieranno i lavori, ma non discuteranno la materia controversa fino a che non arrivino i deputati delle *wilāyet*. Se la nuova Assemblea [Consultiva Nazionale], dopo l'arrivo di tutti i membri, confermerà a maggioranza assoluta il precedente parere, la sacra Persona Sovrana approverà questo parere dell'Assemblea Consultiva Nazionale e ne ordinerà l'esecuzione.

Art. 50. — Durante ogni legislatura (1), che ha la durata di due anni, l'ordine di rinnovamento delle elezioni non può essere dato più di una volta.

Art. 51 (2). — È stabilito che i Sultani (3) Nostri discendenti e successori, conoscendo i doveri del loro proprio Sultanato, si impegnino a salvaguardare queste norme e questi articoli, che Noi abbiamo deliberati e messi in vigore per rafforzare l'edificio dello Stato ed assicurare le fondamenta del Sultanato (4), la sovrintendenza all'opificio (5) della giustizia e la tranquillità della Nazione.

(Fatto) nel mese dhū 'l-qi'dah 1324 [= 17 dicembre 1906-15 gennaio 1907].

Egli è Iddio Altissimo.

Queste Leggi Fondamentali dell'Assemblea Consultiva Nazionale e dell'Assemblea del Senato, comprendenti 51 articoli, sono l'originale, sono esatte (6).

[In data] 14 del mese dhū 'l-qa'dah 1324 [= 30 dicembre 1906].
(Sanzione del Sovrano, e firme dell'Erede del Trono e di *Mushīr ud-Dawleh*).

II.

« COMPLEMENTO DELLA COSTITUZIONE » (7) DEL 7 OTTOBRE 1907.

In nome di Dio Clemente e Misericordioso!

Questi sono gli articoli (8) che si aggiungono a complemento delle leggi fondamentali della Costituzione (9) dell'alto Stato di Persia secondo la Legge Fondamentale approvata in data 14 dhū 'l-qa'dah 1324 [= 30 dicembre 1906] dal defunto Scià Muzaffar ud-Dīn (di cui illumini Iddio la tomba!):

(1) *dawreh-i intiichābiyyeh*. Cfr. p. 375, nota 10.

(2) Articolo aggiunto dallo Scià Mohammed 'Alī.

(3) *salāṭīn*.

(4) *asās-i saltānet*, ossia le fondamenta del Trono.

(5) *dastgāh*.

(6) *aṣl ast, saḥīḥ ast*.

(7) *mutammim-i qānūn-i asāsī*.

(8) *uṣūl* (plurale di *aṣl*, cfr. qui sopra p. 361, nota 4).

(9) *meshrūṭiyyet*.

Generalità (1).

Art. 1. — Il rito ufficiale (2) della Persia è l'Islām [secondo] la verace dottrina già farita duodecimana (3). Il Padiscià della Persia deve professare questo rito e promuoverlo.

Art. 2. — Le leggi della sacra Assemblea Consultiva Nazionale (4), fondata per benevolenza e aiuto di Sua Signoria l'Imān del Tempo (5) (del quale Dio affretti l'avvento!) e per generosa clemenza di Sua Maestà l> Shāhinshāh dell'Islām (di cui Dio eterni il potere!) e per cura dei « sommi dottori » dell'Islām (6) (che Dio ne accresca il numero!) e della gente tutta della Nazione persiana, in nessun tempo potranno essere contrarie alle norme (2) sacre dell'Islām e alle leggi (8) stabilite da Sua Signoria la « migliore delle creature » (9) (su di Lui e sulla Sua Famiglia il saluto e la benedizione di Dio!). Resta fissato che la determinazione [dell'esistenza] di contrasto fra le leggi proposte e le norme dell'Islām è stata ed è dovere degli 'ulamā' sapienti (faccia durare Iddio le benedizioni della loro esistenza!); perciò è ufficialmente stabilito che in ogni tempo [esisterà], un Comitato (10) composto di non meno di cinque *mugtahid* (11) e *faqīh* (12) di sentimenti religiosi (13), i quali abbiano anche conoscenza delle necessità del tempo. {Questo Comitato sarà for-

(1) *kullīyyāt*.

(2) *madhhab-i rasmī*.

(3) *islām ū farīqah-i haqqah-i jā'fariyyeh-i ithnā-'ashriyyeh*. Gli Sciiti della Persia portano l'epiteto di *ithnā-'ashriyyeh* (letteralmente « quelli dei dodici ») a causa della loro credenza che i legittimi successori di Maometto quali *imām* o capi dell'impero islamico siano stati 'Alī e undici discendenti diretti di questo; il dodicesimo *imām* sarebbe misteriosamente scomparso nell'ultimo ventennio del sec. IX d. Cr. e dovrebbe ricomparire sulla terra in un futuro imprecisato, per sottomettere tutto il mondo alle dottrine sciite e porre fine allo stato di disordine e d'ingiustizia in cui l'umanità si trova. Questo dodicesimo *imām* occulto, di cui si attende il ritorno, ha anche gli epiteti di « signore del tempo », « *imām* dell'ora » ecc. L'altro epiteto di « già farita », menzionato in questo articolo, deriva dal fatto che gli Sciiti duodecimani ritengono che la loro dottrina teologica e il loro sistema di diritto siano stati fissati dal 6° *imām*, Già'far as-Sādiq, morto nel 765 d. Cr.

(4) *ma'ālis-i muqaddas-i shūrā-yi millī*.

(5) *hazrat-i imām-i 'aṣr*; gli Sciiti credono che l'*imām* nascono (cfr. la precedente nota) vigili sulle cose degli uomini e le diriga invisibilmente.

(6) *hugag ul-islām*. Cfr. anche più avanti, in questo stesso articolo.

(7) *qawā'id*.

(8) *qawānīn*.

(9) *khayr ul-ānām*; cioè Maometto.

(10) *hay'et*.

(11) *mugtahid* è l'epiteto dato dagli Sciiti duodecimani ai loro maggiori cultori di scienze teologiche e giuridiche.

(12) Cioè cultore di diritto canonico musulmano.

(13) *mutadayyinīn*.

mato] nel modo seguente: Gli 'ulamā' insigni (1) e « dottori sommi dell'Islām » (2), ai quali gli Sciiti ricorrono per seguirne le dottrine (3), presenteranno all'Assemblea Consultiva Nazionale i nomi di venti 'ulamā' provvisti delle qualità suddette, e i membri dell'Assemblea Consultiva Nazionale designeranno cinque o più di essi, secondo le esigenze del tempo, per unanime accordo o per estrazione a sorte (4), e li riconosceranno come membri, in modo che essi possano esaminare attentamente le materie presentate alle due Assemblee e respingere ogni proposta contraria alle norme sacre dell'Islām, così che essa non acquisti valore di legge. Il parere di questo Comitato di 'ulamā' in questa materia dovrà essere rispettato e seguito. Questo articolo (5) non potrà essere mutato fino al momento dell'apparizione di Sua Signoria la Prova del Tempo (6), della quale Dio affretti l'avvento.

Art. 3. — I confini del Regno della Persia e delle sue *iyālet*, *wilāyet* e distretti (*bulūk*) non possono essere mutati se non in virtù di legge.

Art. 4. — La capitale (7) della Persia è Teherān.

Art. 5. — I colori ufficiali della bandiera persiana sono il verde, il bianco e il rosso, [con] l'emblema del Leone e del Sole.

Art. 6. — Le vite e i beni dei sudditi (8) stranieri residenti sul suolo della Persia sono garantiti e protetti, fuori che nei casi eccezionali dalle leggi del Regno.

Art. 7. — Il fondamento della Costituzione (9) non può essere sospeso nè parzialmente nè totalmente.

I diritti della Nazione persiana (10).

Art. 8. — Gli abitanti del Regno della Persia avranno uguali diritti di fronte alla legge dello Stato.

Art. 9. — Le persone sono difese e protette contro ogni offesa nella vita, nei beni, nel domicilio e nell'onore; nessuno può essere perseguito, se non secondo le norme e i modi stabiliti dalle leggi del Regno.

Art. 10. — Fuori che nei casi di flagranza in reati, delitti e colpe gravi, non si può arrestare alcuno se non per ordine scritto del Presidente del Tribunale ordinario (11), conformemente alla legge. In questo caso l'imputazione deve anche essere notificata all'accusato immediatamente appa-
pare entro le 24 ore.

(1) 'ulamā-yi a'lām.

(2) *huǧag-i islām*; propriamente: « le prove dell'islamismo ». Cfr. la nota 1.

(3) *marǧi'-i taqlīd-i shī'ah*.

(4) *ba hukm-i qur'ah*.

(5) Eccezionalmente qui è usato il vocabolo *māddah* in luogo di *aḡl*.

(6) *ḥazrat-i ḥuǧgat-i 'aḡr*, cioè l'Imām atteso, di cui s'è detto nella nota 5 di p. 379.

(7) *pāy takht*.

(8) *atbā'*.

(9) *meshrūṭiyyet*.

(10) *huǧūq-i millet-i Irān*.

(11) *maḥkamat-i 'adliyyeh* « tribunale della giustizia ». Si tratta dei tribunali ordinari, giudicanti materie non connesse con la religione (come invece sarebbe il diritto di famiglia, di eredità, ecc.).

Art. 11. — Nessuno può essere distolto a forza dal Tribunale che è competente a giudicarlo e rimandarlo ad altro Tribunale.

Art. 12. — La sentenza e l'applicazione di qualsiasi pena non può avvenire se non conformemente alla legge.

Art. 13. — Il domicilio e la casa di ogni persona sono rispettati e salvaguardati; non si può entrare a forza in alcuna abitazione se non conformemente alle norme ed ai modi stabiliti dalla legge.

Art. 14. — Nessun Persiano può essere esiliato o impedito dal risiedere in una data località o costretto a risiedere in una data località determinata, se non nei casi precisati dalla legge.

Art. 15. — Nessuna proprietà può essere sottratta alla libera disposizione del suo proprietario se non per autorizzazione di legge e dopo che sia stato fissato e pagato il suo giusto prezzo.

Art. 16. — E' vietata la confisca (1) di proprietà e beni delle persone a titolo di punizione o provvedimento politico (2), se non per disposizione di legge.

Art. 17. — E' vietato privare i proprietari e i possessori delle proprietà e dei beni, di cui essi abbiano a qualunque titolo la libera disposizione, se non per disposizione di legge.

Art. 18. — L'apprendimento e l'insegnamento di scienze, di cognizioni (3) e di arti sono liberi, all'infuori di ciò che è vietato dalla Legge religiosa (4).

Art. 19. — L'istituzione di scuole con fondi dello Stato e della Nazione e l'istruzione obbligatoria devono essere regolati secondo la legge del Ministero delle Scienze e dell'Istruzione (5). Tutte le scuole superiori e inferiori (6) devono essere sottoposte all'alta direzione e alla sorveglianza del Ministero delle Scienze e dell'Istruzione.

Art. 20. — Tutte le stampe sono libere, eccettuati gli scritti inducenti in errore [religioso] (7) e contenenti materie nocive alla religione perspicua (8). La censura (9) sulle stampe è vietata; tuttavia, quando in esse appaia qualcosa contraria alla legge sulla stampa, l'editore o lo scrittore sarà punito secondo la legge sulla stampa. Se lo scrittore è noto e residente in Persia, l'editore, lo stampatore e il distributore saranno esenti da ogni azione [di legge].

Art. 21. — Sono libere in tutto il Regno le associazioni (10) e le riunioni (11) che non siano causa di disordine religioso o civile (12) nè perturbatrici dell'ordine [pubblico].

Art. 22. — Tutte le corrispondenze postali sono inviolabili e non

(1) *zabt*.

(2) *ba-'umwān-i muǧāzat ū siyāset*.

(3) *ma'ārif*.

(4) *shar'an*.

(5) *wizāret-i 'ulūm ū ma'ārif*.

(6) *madāris ū makātīb*.

(7) *kutub-i za'lāl*; cioè libri cretici.

(8) *dīn-i mubīn*, cioè l'Islām e in particolare l'Islām sciita.

(9) *mumayyizī*.

(10) *anǧumanhū*.

(11) *ijūmā'āt*.

(12) *dīnī ū dunyavī*.

possono essere sequestrate nè esaminate all'infuori dei casi eccettuati dalla legge.

Art. 23. — Non è lecito svelare o trattenere le comunicazioni telegrafiche senza permesso del mittente, all'infuori dei casi fissati dalla legge.

Art. 24. — I sudditi (1) esteri possono acquistare la nazionalità (2) persiana; l'acquisto, il mantenimento e la perdita della nazionalità avviene a norma di legge.

Art. 25. — Per procedere contro funzionari delle amministrazioni governative (3) a causa di mancanze relative alle loro funzioni non è necessaria previa autorizzazione, fuori che quando si tratti di Ministri, nel qual caso devono essere osservate le leggi speciali.

I poteri del Regno (4).

Art. 26. — I poteri del Regno emanano dalla Nazione (5). L'uso di questi poteri è fissato dalla legge.

Art. 27. — I poteri del Regno sono divisi in tre rami (6):

1) il potere legislativo (7), al quale spettano il fare e l'emendare le leggi. Questo potere emana da Sua Maestà lo Shāhinshād, dall'Assemblea Consultiva Nazionale e dall'Assemblea del Senato. Ognuna di queste tre fonti ha il diritto di formulare leggi; ma la validità di queste dipende dalla non opposizione alle norme della Sceria, dall'approvazione delle due Assemblee (8) e dalla sanzione Sovrana (9). Tuttavia il fare e l'approvare leggi riguardanti le entrate ed uscite del Regno è di competenza dell'Assemblea Consultiva Nazionale.

La spiegazione e l'interpretazione delle leggi è di competenza dell'Assemblea Consultiva Nazionale.

2) il potere giudiziario (10), che riguarda l'amministrazione della giustizia. Questo potere spetta ai Tribunali sciaraitici (11) in materie connesse con la Sceria (12), ai Tribunali ordinari (13) in materie ordinarie (14).

3) il potere esecutivo (15), che spetta al Padiscià; vale a dire che le leggi e le ordinanze sono eseguite per mezzo dei Ministri e dei funzionari

(1) *abbā'*.

(2) *taba'iyet*.

(3) *ma'mūrin-i dīwānī*.

(4) *quwā-yi mamlaket*.

(5) *nāshī az mīllet asi*.

(6) *sih shu'bah*.

(7) *quwweh-i muqanninān*.

(8) *maḡlisayn*.

(9) *shihāh-i humāyūnī*.

(10) *quwweh-i qazā'iyeh ā hukmiyyeh*.

(11) *mahākīm-i shar'iyeh*.

(12) *dar shar'iyāt*.

(13) *mahākīm-i 'adliyyeh* « tribunali di giustizia ». Cfr. qui sopra, p. 371, nota 11.

(14) *dar 'urfīyyāt*; cioè non regolate in Persia dal diritto sciaraitico. Cfr. una delle note all'art. 75.

(15) *quwweh-i iḡrā'iyeh*.

dello Stato in nome di Sua Maestà il Sovrano, secondo i modi fissati dalla legge.

Art. 28. — I tre poteri suddetti saranno sempre distinti e separati l'uno dall'altro.

Art. 29. — Gli interessi particolari di ogni *iyālet*, *wilāyet* e *bulūk* sono curati e regolati con l'approvazione dei Consigli (1) di *iyālet* e di *wilāyet*, a norma delle leggi apposite.

I diritti dei membri delle due Assemblee (2).

Art. 30. — I membri (3) dell'Assemblea Consultiva Nazionale e dell'Assemblea del Senato rappresentano tutta la Nazione, e non soltanto classi di persone o le *iyālet*, le *wilāyet* e i *bulūk* che li hanno eletti.

Art. 31. — Nessuno può contemporaneamente essere membro delle due Assemblee.

Art. 32. — Il membro [d'una delle due Assemblee] che assume un impiego nell'amministrazione dello Stato perde la qualità di membro dell'Assemblea; il riacquisto di tale qualità è subordinato alle dimissioni dal servizio dello Stato e dalla rielezione della Nazione.

Art. 33. — Ognuna delle due Assemblee ha il diritto di investigare e fare accertamenti in ogni affare del paese.

Art. 34. — Le deliberazioni dell'Assemblea del Senato durante lo scioglimento dell'Assemblea Consultiva Nazionale non hanno efficacia (4).

I diritti del Sultanato (5) *della Persia.*

Art. 35. — Il Sultanato è un deposito che per grazia di Dio, è stato affidato dalla Nazione alla persona del Padiscià (6).

Art. 36 (7). — Il Sultanato costituzionale (8) della Persia resterà nella persona di Sua Maestà lo Shāhinshāh Sultano Moḥammed 'Alī Scià Qāgiār (faccia durare Iddio il suo regno!) e dei suoi discendenti di generazione in generazione (9).

Art. 37 (10). — La qualità di Erede al Trono (11) quando vi siano più figli, spetta al figlio maggiore del Padiscià, la cui madre sia di origine persiana e di sangue reale (12). Qualora il sovrano non avesse

(1) *angūmanhā*.

(2) *maǧlisayn*.

(3) Qui, e negli art. 32 e 42, *wukalā* « rappresentanti »; ma, nell'intestazione del capitolo e sempre altrove, *a'zā*.

(4) *bī natigeh ast*.

(5) *salṭānet*; si potrebbe tradurre anche « Trono ». Cfr. p. 362, nota 5 e p. 369, nota 4.

(6) *salṭānet wad'eh ast kih ba-maḥibet-i ilāhī az ʔaraf-i millet ba-shakhs-i Pādshāh mufawwad shudeh*.

(7) L'articolo fu poi modificato nel 1925; si veda p. 381.

(8) *salṭānet-i meshrūʔeh*.

(9) *ū a'qāb īshān naslan ba'd nasl*.

(10) L'articolo fu poi modificato nel 1925; si veda pp. 381-382.

(11) *wilāyet-i 'ahd*.

(12) *shāh-zādeh*.

figli maschi, la dignità di Erede al Trono è assunta dal congiunto più vicino e più anziano della Famiglia sultanica. In tale caso, se poi al Padiscià nascesse un figlio maschio, la qualità di Erede al Trono passera di diritto a questo.

Art. 38 (1). — In caso di trasferimento (2) del Sutanato l'Erede al Trono può assumere personalmente la direzione degli affari del Sutanato, qualora abbia compiuto 18 anni; nel caso che non abbia raggiunto tale età, sarà scelto per lui, con l'approvazione del corpo riunito dell'Assemblea Consultiva Nazionale e dell'Assemblea del Senato, un Reggente del Sutanato (3) fino a che egli raggiunga i 18 anni d'età.

Art. 39. — Nessun Padiscià può salire sul Trono del Sutanato se, prima dell'incoronazione (4), non si presenti all'Assemblea Consultiva Nazionale, e alla presenza dei membri dell'Assemblea Consultiva Nazionale, dell'Assemblea del Senato e del Consiglio di Ministri, non pronunzi il seguente giuramento:

« Chiamando a testimonia Iddio Potente e Altissimo, io giuro, sulla gloriosa Parola di Dio (5) e su ciò che appo Dio è rispettato, di dedicare tutto me stesso alla conservazione dell'indipendenza della Persia, di salvaguardare e difendere i confini del Regno e i diritti della Nazione, di osservare la Legge Fondamentale della Costituzione della Persia e d'agire conformemente ad essa ed alle leggi stabilite del Sutanato, di adoperarmi e sforzarmi per promuovere (6) il rito già farita duodecimano (7) e, considerando che Iddio glorioso è presente e veggente in tutte le azioni e gli atti, non mirare ad altro che alla felicità ed alla grandezza dello Stato e della Nazione della Persia. Chiedo l'assistenza di Dio, a Cui va chiesto l'aiuto, nel lavoro per il progresso della Persia, e domando l'aiuto delle anime buone dei Santi dell'Islām » (8).

Art. 40. — Parimenti la persona scelta per la Reggenza del Sutanato non può assumere questa funzione se non pronunzia il suddetto giuramento.

Art. 41. — In caso di morte (9) del Padiscià devono necessariamente essere convocate l'Assemblea Consultiva Nazionale e l'Assemblea del Senato; la convocazione delle due Assemblee non può essere tardata oltre dieci giorni dalla morte del Padiscià.

Art. 42. — Nel caso che la legislatura (10) di ambedue o di una delle due Assemblee sia scaduta vivente ancora il Padiscià, e all'atto della morte del Padiscià non fossero ancora stati eletti i nuovi rappresentanti (11), i rappresentanti scaduti si presenteranno e le due Assemblee si raduneranno.

(1) Anche questo articolo fu modificato nel 1925; si veda p. 382.

(2) *intiḡāl*. S'intende a causa di morte del Sovrano.

(3) *nā'ib us-salṭanet*.

(4) *tāḡ gūdhāri*.

(5) *kalām-i Allāh-i maḡīd*, cioè il Corano.

(6) *tarwīḡ*.

(7) Cfr. p. 370, nota 3.

(8) *arwāḡ-i ṭayyibeh-i awliyā-yi islām*.

(9) *ṭālet* « dipartita » (dal mondo).

(10) Qui: *dawreh-i wikālet-i wukalā*. Cfr. p. 369, nota 1, e, per l'uso eccezionale di *wukalā*, p. 369, nota 7.

(11) *wukalā*; cfr. la nota precedente.

Art. 43. — La persona del Padiscià non può assumere gli affari di un altro regno senza l'approvazione e il consenso dell'Assemblea Consultiva Nazionale e dell'Assemblea del Senato.

Art. 44. — La persona del Padiscià è irresponsabile. I Ministri dello Stato sono responsabili davanti alle due Assemblee in ogni sorta di affari.

Art. 45. — Tutte le Leggi e i Rescritti (1) del Padiscià concernenti gli affari del Regno diventano esecutivi quando siano stati firmati dal Ministro responsabile; il Ministro è responsabile dell'esatto contenuto di quel firmano e Rescritto.

Art. 46. — La nomina e la rimozione dei Ministri è fatta mediante firmano del Sovrano Padiscià.

Art. 47. — Spetta alla persona del Padiscià il conferimento dei gradi militari (2), delle decorazioni (3) e delle distinzioni onorifiche (3) conformemente alla legge.

Art. 48. — All'infuori dei casi eccettuati dalla legge, è fra i diritti del Padiscià lo scegliere, con l'approvazione del Ministro responsabile, i funzionari dirigenti (5) delle amministrazioni dello Stato all'interno e all'estero. Ma la nomina degli altri funzionari non spetta al Padiscià, eccetto che nei casi determinati dalla legge.

Art. 49. — Fra i diritti del Padiscià è l'emanare i firmani e gli ordini (6) per rendere esecutive le leggi, senza che mai sia differita o sospesa l'esecuzione di queste leggi.

Art. 50. — Il comando generale (7) di tutte le forze di terra e di mare spetta alla persona del Padiscià.

Art. 51. — Spetta al Padiscià dichiarare la guerra e concludere la pace.

Art. 52. — I trattati che convenga tenere segreti conformemente all'articolo 24 della Legge Fondamentale del 14 dhū 'l-qa'dah 1324 [= 30 dicembre 1906], quando siano cessate le esigenze degli interessi e della sicurezza dello Stato, devono essere comunicati dal Padiscià all'Assemblea Consultiva Nazionale e all'Assemblea del Senato con le necessarie esplicazioni.

Art. 53. — Gli articoli segreti di qualsiasi Trattato non possono annullare gli articoli noti dello stesso Trattato.

Art. 54. — Il Padiscià può ordinare in via straordinaria la convocazione dell'Assemblea Consultiva Nazionale e dell'Assemblea del Senato.

Art. 55. — La coniazione della moneta si fa in nome del Padiscià, conformemente alla legge.

Art. 56. — Le uscite e le spese della Casa Sultanica (8) devono essere determinate mediante legge.

Art. 57. — Le prerogative e i poteri sultanici sono soltanto quelli esplicitamente dichiarati nelle presenti leggi della Costituzione.

(1) *dast-khaft*.

(2) *daragūt-i niḡāmī*.

(3) *nishān*.

(4) *imtiyāzāt-i iftikhārī*.

(5) *mā'mūrīn-i re'īsch*.

(6) *ahkām*.

(7) *farmān-farmī*.

(8) *dastgāh-i salḡanatī*; cioè della Casa Reale.

Dei Ministri (1).

Art. 58. — Nessuno può arrivare al grado di Ministro se non è Musulmano, Persiano di origine e suddito persiano.

Art. 59. — I Principi della prima classe, cioè i figli, i fratelli e gli zii paterni del Padiscia regnante, non possono essere nominati Ministri.

Art. 60. — I Ministri sono responsabili davanti alle due Assemblee; ogni volta che siano invitati a comparire davanti a una delle Assemblee, devono presentarsi; essi devono osservare i limiti della loro responsabilità negli affari che sono devoluti a loro.

Art. 61. — I Ministri, oltre ad essere individualmente responsabili negli affari di competenza del loro Ministero, sono anche responsabili collegialmente (2), rispetto agli affari generali, di fronte alle due Assemblee e sono solidali l'uno con l'altro nei loro atti.

Art. 62. — Il numero dei Ministri sarà fissato mediante apposita legge, secondo la necessità.

Art. 63. — Il titolo di Ministro onorario (3) è assolutamente abolito.

Art. 64. — I Ministri non possono esimersi dalle loro responsabilità basandosi su ordini scritti o verbali ottenuti dal Padiscia.

Art. 65. — L'Assemblea Consultiva Nazionale od il Senato possono mettere in stato d'accusa (4) e sotto processo i Ministri.

Art. 66. — Apposita legge determinerà la responsabilità dei Ministri e le pene (5) che li riguardano.

Art. 67. — Qualora l'Assemblea Consultiva Nazionale ovvero l'Assemblea del Senato esprimesse a maggioranza assoluta di voti mancanza di fiducia nel Consiglio dei Ministri o in un Ministro, il Consiglio dei Ministri o quel Ministro si dimetteranno dalla carica ministeriale.

Art. 68. — I Ministri in carica non possono assumere altro servizio (6) all'infuori nella loro occupazione [ministeriale].

Art. 69. — L'Assemblea Consultiva Nazionale o l'Assemblea del Senato deferiranno alla Corte di Cassazione (7) le colpe commesse dai Ministri. La Corte suddetta giudicherà alla presenza di tutti i membri dei collegi giudicanti in essa compresi (8), a meno che, secondo la legge, l'accusa e l'iniziativa del processo siano estranei all'ambito delle amministrazioni dello Stato affidate alla persona del Ministro e riguardino il Ministro [quale] privato.

Nota. Fin che non sia costituita la Corte di Cassazione, le sue funzioni saranno tenute da un Corpo (9) eletto fra i membri delle due Assemblee in numero uguale.

(1) *rūjī' ba-wuzarū* « [capitolo] concernente i Ministri ».

(2) *ba-hay'et-i itifāq*.

(3) *laqab-i wizāret-i iftikhārī*.

(4) *dar taht mu'ākhadheh*.

(5) *siyāsetī*.

(6) *khidmet*.

(7) *dīwān-khāneh-i tamyīz*.

(8) *bā huṣūr-i tamām-i a'zā-yi maǧlis-i muḥākamāt-i dā'ireh-i khūd*, cioè « a camere riunite ».

(9) *hay'et*.

Art. 70. — La determinazione delle colpe e delle punizioni per i Ministri, nel caso che siano accusati dall'Assemblea Consultiva Nazionale o dall'Assemblea del Senato ovvero che siano accusati da privati per affari inerenti al loro ufficio, sarà fatta con apposita legge.

Poteri dei Tribunali.

Art. 71. — La Corte di Giustizia suprema (1) e i tribunali ordinari (2) sono i luoghi ufficiali di ricorso contro le pubbliche ingiustizie (3). Le cause concernenti affari della Sceria sono di competenza dei giusti *muglahid* aventi tutti i necessari requisiti (4).

Art. 72. — Le liti riguardanti diritti politici (5) spettano ai tribunali ordinari, fuorchè nei casi eccettuati dalla legge.

Art. 73. — L'istituzione di tribunali ordinari (6) è fatta a norma di legge; nessuno può istituire un tribunale contrariamente alle disposizioni della legge.

Art. 74. — Nessun tribunale può essere convocato se non a norma di legge.

Art. 75. — In tutto il Regno funzionerà una sola Corte di Cassazione (7) per gli affari ordinari (8). Essa avrà sede nella capitale. Questa Corte di Cassazione non tratterà alcun processo in prima istanza, fuori che nel caso di processi concernenti i Ministri.

Art. 76. — Tutti i processi si tengono pubblicamente, a meno che la [loro] pubblicità possa turbare l'ordine pubblico od essere contraria alla moralità; in tale caso il tribunale proclama la necessità di [svolgere il processo in] segreto.

Art. 77. — Qualora in materia di reati (9) politici e di stampa fosse opportuno tenere il processo a porte chiuse, ciò dovrà avvenire per voto unanime di tutti i membri del tribunale.

Art. 78. — Le sentenze pronunciate dai tribunali devono essere motivate, ragionate (10) e contenere gli articoli (11) di legge in base ai quali la sentenza è stata pronunciata. Esse devono essere lette pubblicamente.

Art. 79. — In materia di reati politici e di stampa deve intervenire nei tribunali una giuria (12).

Art. 80. — I presidenti e membri dei tribunali ordinari sono scelti

(1) *dīwān-i 'adālet-i 'uṣmā.*

(2) *maḥākīm-i 'adliyyeh*; cfr. p. 371, nota 11.

(3) *taṣallumūt-i 'umūmī.*

(4) *'udūl-i muḡtahidīn-i ḡāmi'-i sharā'if.* Sui *muḡtahid* cfr. qui sopra, p. 379, nota 11.

(5) *ḥuqūq-i siyāsīyyeh.*

(6) Qui è usata eccezionalmente la denominazione di *maḥākīm-i 'urfiyyeh* invece del suo solito sinonimo *maḥākīm-i 'adliyyeh.*

(7) *dīwān-khāneh-i tomyīz.*

(8) *umūr-i 'urfiyyeh*; cioè per gli affari che non sono di competenza del tribunale sciaraitico. Per il significato di *'urfiyyeh* cfr. p. 373, nota 14.

(9) *taqṣīrāt.*

(10) *muwaḡḡah.*

(11) Qui: *fuṣūl.*

(12) *hay'at-i munṣifīn* « commissione di [persone] equanime ».

secondo i modi stabiliti dalla legge giudiziaria e nominati con firmano Sovrano.

Art. 81. — Nessun giudice dei tribunali ordinari può essere rimosso temporaneamente o definitivamente dalla sua funzione senza che sia stato sottoposto a giudizio e sia stata provata la colpa, a meno che egli stesso si dimetta.

Art. 82. — Il mutamento di funzione d'un giudice di tribunale ordinario non può esser fatto se non con il suo gradimento.

Art. 83. — La nomina della persona del Procuratore Generale spetta al Padiscia, con l'approvazione del Giudice sciaraitico (1).

Art. 84. — Gli emolumenti (2) dei membri dei tribunali ordinari sono fissati dalla legge.

Art. 85. — I Presidenti dei tribunali ordinari non possono accettare impieghi governativi retribuiti, a meno che questi impieghi siano assunti da loro gratuitamente e non siano contrari alla legge.

Art. 86. — In ogni capoluogo di *iyālet* sarà istituito un Tribunale di appello (3) per gli affari giudiziari, secondo i modi fissati nelle leggi giudiziarie.

Art. 87. — Saranno istituiti tribunali militari (4) in tutto il Regno conformemente a leggi speciali.

Art. 88. — Il giudizio sui conflitti di competenza (5) delle amministrazioni e lavori di Stato è affidato, a norma delle disposizioni di legge, alla Corte di Cassazione (6).

Art. 89. — La Corte di Giustizia (7) e i tribunali dichiareranno esecutivi gli ordini e i regolamenti generali, di *iyālet*, di *wilāyet* e locali, solamente quando essi siano conformi alla legge.

Consigli di *iyālet* e di *wilāyet* (8).

Art. 90. — In tutti i ben guardati territori (9) [della Persia] sono istituiti Consigli (10) di *iyālet* e di *wilāyet*, secondo apposito regolamento. Le leggi fondamentali di questi Consigli sono le seguenti:

Art. 91. — I membri dei Consigli di *iyālet* e di *wilāyet* sono eletti direttamente dagli abitanti, secondo il regolamento dei Consigli di *iyālet* e di *wilāyet*.

Art. 92. — I Consigli di *iyālet* e di *wilāyet* hanno completa autonomia nelle riforme riguardanti interessi pubblici, [ma] con osservanza dei limiti delle leggi stabilite.

(1) *hūkīm-i shar'*.

(2) *mūqarrarī*.

(3) *mahkameh-i isti'nāf*.

(4) *mahkīm-i nizāmī*.

(5) *hukmiyyet-i munāza'eh dar hudūd-i*.

(6) *mahkameh-i tamiyīz*.

(7) *dūān-khāneh-i 'adliyyeh*.

(8) Si veda qui sopra, p. 356, nota 1.

(9) *mamālik-i mah'rūseh*; l'epiteto *mahrūseh* ha valore desiderativo: « che Dio ben guardi ».

(10) *anjūman*, plur. *anjūmanhā*.

Art. 93. — Il quadro delle entrate e delle uscite di ogni specie di *iyālet* e *wilāyet* è stampato e pubblicato per mezzo dei Consigli di *iyālet* e di *wilāyet*.

Delle Finanze.

Art. 94. — Nessuna specie d'imposta (1) può essere stabilita se non a norma di legge.

Art. 96. — L'ammontare delle imposte (2) sarà fissato e approvato l'esenzione dal pagamento delle imposte.

Art. 96. — L'ammontare delle imposte (17) sarà fissato e approvato ogni anno dall'Assemblea Consultiva Nazionale a maggioranza di voti.

Art. 97. — In materia di imposte vi saranno sperequazioni nè privilegi tra gl'individui della Nazione.

Art. 98. — La riduzione delle imposte e l'esenzione da esse dipendono da legge speciale.

Art. 99. — Tranne che nei casi espressamente eccettuati dalla legge, non si potrà richiedere agli abitanti alcun pagamento sotto alcun titolo, all'infuori di ciò che è richiesto come imposta del Regno, dell'*iyālet*, della *wilāyet* e della località.

Art. 100. — Nessun ordine di pagamento o di gratificazione può essere trasmesso al Tesoro dello Stato (3) se non a norma di legge.

Art. 101. — I membri della Corte dei Conti (4) saranno nominati dall'Assemblea Consultiva Nazionale per la durata stabilita dalla legge.

Art. 102. — La Corte dei Conti ha l'ufficio di esaminare e vagliare (5) i conti dell'amministrazione finanziaria, e di liquidare il conto di tutti i contabili del Tesoro. In particolare essa ha l'incarico di sorvegliare che nessun capitolo delle uscite determinate nel Bilancio (6) superi l'importo stabilito o sia mutato o stornato, e che ogni somma sia spesa per lo scopo per cui fu inserita. Inoltre essa deve rivedere e vegliare i vari conti di tutte le amministrazioni dello Stato, raccogliere i documenti giustificativi delle spese contabili e consegnare all'Assemblea Consultiva Nazionale un prospetto di tutti i conti del Regno, accompagnato dalle proprie osservazioni.

Art. 103. — L'ordinamento e regolamento dell'Amministrazione della Corte [dei Conti] è fatto a norma di legge.

L'Esercito (7).

Art. 104. — La legge determina il modo di reclutamento delle truppe e i doveri e i diritti dei militari (8); le promozioni nelle cariche hanno luogo a norma di legge.

Art. 105. — Le spese per l'Esercito sono approvate ogni anno dall'Assemblea Consultiva Nazionale.

- (1) *mūliyyāt.*
- (2) *mīzān-i mūliyyāt.*
- (3) *khazīneh-i dawlet.*
- (4) *dīwān-i mulhāsabāt.*
- (5) *tafkīk.*
- (6) *būdgeh.*
- (7) *qushān.*
- (8) *ahl-i nizām.*

ERRATA-CORRIGE

Pag. 380: Alla sesta riga leggasi:

Art. 95 — La legge determinerà i casi in cui si potrà accordare.

Art. 106. — Nessuna forza armata straniera può essere accolta in servizio dello Stato, nè può risiedere nè transitare in alcun punto del Regno, se non a norma di legge.

Art. 107. — I militari non possono essere privati dei loro diritti, gradi o funzioni, se non a norma di legge.

Copia del benedetto autografo Sovrano.

In nome di Dio Benedetto ed Altissimo!

Il Complemento del Regolamento Fondamentale è stato letto; esso è interamente esatto.

La Nostra Sovrana Persona, se Dio vuole, custodirà e osserverà tutto ciò; anche i Nostri successori e figli, se Dio vuole, confermeranno questi articoli e principii sacri.

29 *sha'bân* 1325, nell'anno del Montone (1) 1325 [= 7 ottobre 1907].
[Dato] nel Palazzo Sultanico di Teherân.

M o ḥ a m m e d ' A I I S h ā h.

III.

MODIFICAZIONI, IN DATA 12 DICEMBRE 1925,

DEGLI ARTICOLI 36, 37, 38 DEL COMPLEMENTO DELLA LEGGE FONDAMENTALE (2)

Art. 36. — Il Sultanato costituzionale della Persia è stato affidato dalla Nazione, per mezzo dell'Assemblea Costituente (3), alla persona di Sua Maestà lo Shāhinshāh Riḏā Sciā Pahlawī, e resterà nei suoi discendenti di generazione in generazione.

Art. 37. — La qualità di Erede al Trono spetterà al figlio maggiore (4) del Sovrano nato da madre di origine persiana. Qualora il Sovrano non avesse figli maschi, la designazione dell'Erede al Trono sarà fatta su proposta del Sovrano e con l'approvazione dell'Assemblea Consultiva Nazionale, a condizione che quell'Erede al Trono non sia della famiglia dei Qāgiār. Se però [in seguito] il Sovrano avesse un figlio maschio, la qualità di Erede al Trono passerà per diritto a questo.

(1) *Qōy'ūl*; è l'ottavo anno del ciclo duodecennale turco, i cui anni sono designati con i nomi di dodici animali; esso ricorre appunto nel 1325 dell'égira, 1907 d. C.

(2) Queste modificazioni, che riguardano gli articoli 36, 37, 38 del Complemento del 7 ottobre 1907 alla Legge Fondamentale, furono approvate dall'Assemblea Costituente il 12 dicembre 1925. Le traduciamo dal testo persiano che trovasi riportato, con i particolari della seduta della Costituente, a pp. 518-597 del volume intitolato *Ta'rikh-i Shāhinshāhi-yi a'lā-hazrat Riḏā Shāh Pahlawī* « Storia di Sua Maestà l'Imperatore Riḏā Sciā Pahlawī », opera dell'Emiro 'Abdallāh (Amīr Tahmāsp), stampata nella Tip. del *Maḡlis*, Teherân, 1926, in-8°, 278+6 pp. con illustrazioni.

(3) *maḡlis-i nu'assisān*.

(4) *buzurgtar*; nel Complemento, con vocabolo arabo, *akbar*.

Art. 38. — In caso di trasferimento del Regno l'Erede al Trono può assumere personalmente la direzione degli affari del Regno qualora abbia compiuto 20 anni solari (1); nel caso che non abbia raggiunto tale età, sarà eletto dall'Assemblea Consultiva Nazionale un Reggente in persona che non sia della Famiglia dei Qāgiār.

(1) Nel Complemento l'età era fissata a 18 anni, senza che si precisasse se lunari o solari.

PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO PER L'ORIENTE

AMEDEO GIANNINI

**LE COSTITUZIONI DEGLI STATI
DEL VICINO ORIENTE**

AFGHANISTAN - EGITTO - HIGIAZ - IRAQ - LIBANO E SIRIA
- PALESTINA - PERSIA - TRANSGIORDANIA - TURCHIA

ISTITUTO PER L'ORIENTE - ROMA 1931 - IX